

Causa C-360/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

3 maggio 2019

Giudice del rinvio:

College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)

Data della decisione di rinvio:

23 aprile 2019

Ricorrente:

Crown Van Gelder B.V.

Resistente:

Autoriteit Consument en Markt

Pronuncia

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN (Corte d'appello per il contenzioso amministrativo in materia economica, Paesi Bassi; in prosieguo: il «College»)

Ordinanza di rinvio della sezione collegiale del 23 aprile 2019 nella causa tra

Crown Van Gelder B.V., con sede a Velsen-Noord, appellante (omissis)

e

l'Autoriteit Consument en Markt (Autorità garante dei consumatori e dei mercati, in prosieguo: l'«ACM»), resistente

(omissis)

Come terzo è intervenuta nel procedimento:

TenneT TSO B.V., con sede ad Arnhem (in prosieguo: la «TenneT»)

(omissis)

Svolgimento del procedimento

Con decisione del 30 aprile 2018 (la decisione impugnata) l'ACM ha deciso in merito alla domanda di composizione delle controversie presentata dall'appellante il 22 dicembre 2017, in forza dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'Elektriciteitswet 1998 (legge del 1998 sull'elettricità; in prosieguo: l'«E-wet»).

L'appellante ha presentato ricorso avverso la decisione impugnata.

(omissis)

Considerazioni

1. Il 27 marzo 2015 si è verificato un blackout di vaste proporzioni per effetto di un guasto nella centrale 380 kV di Diemen. Detta centrale fa parte della rete di alta tensione 380 kV dei Paesi Bassi, di cui la TenneT è stata nominata gestore nazionale. Il guasto ha determinato un collasso totale della centrale, per cui una gran parte della regione Noord-Holland (Olanda settentrionale) e una piccola parte della regione Flevoland sono rimaste senza corrente. Ciò ha colpito circa un milione di famiglie, molti grandi utilizzatori e alcune infrastrutture vitali come [Or. 2] l'aeroporto nazionale di Schiphol e settori della rete ferroviaria. Dopo circa un'ora la centrale di Diemen è stata rimessa in funzione e quindi la fornitura di corrente è stata gradualmente ripristinata.
2. L'appellante gestisce una fabbrica di carta a Velsen-Noord e con la sua fabbrica è collegata alla rete 50 kV, gestita dal gestore di rete Liander N.V. (omissis) e alimentata dalla rete nazionale di alta tensione gestita da TenneT. Il blackout ha interrotto l'erogazione di elettricità all'appellante per una parte del giorno 27 marzo 2015. L'appellante sostiene che questo le ha causato un danno e di aver chiesto all'ACM di dichiarare che TenneT non ha fatto tutto quanto per essa ragionevolmente possibile per prevenire l'interruzione dell'erogazione e che l'assetto di rete della centrale di Diemen non soddisfaceva il criterio legale della riserva semplice in caso di disservizio.
3. Nella decisione impugnata l'ACM ha dichiarato irricevibile il reclamo dell'appellante nei confronti di TenneT. L'appellante infatti non sarebbe una parte in una controversia con un gestore di rete, in quanto non ha (alcuna) relazione diretta con TenneT. La sua fabbrica di carta non è collegata alla rete di TenneT, essa non ha stipulato un contratto con TenneT né riceve fatture da quest'ultima.
4. Quadro normativo

Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, dell'E-wet, una parte che si trova in contraddittorio con un gestore di rete sulle modalità con cui questo esercita i suoi compiti e le sue facoltà in forza della detta legge o con cui soddisfa i suoi obblighi ai sensi della legge medesima può sporgere un reclamo dinanzi all'ACM.

Con questa disposizione il legislatore dei Paesi Bassi ha dato attuazione all'articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (la terza direttiva sull'elettricità), la cui versione in lingua neerlandese, per quanto qui rilevante, è così formulata:

«Partijen die een klacht hebben tegen een transmissie(...)systeembeheerder met betrekking tot diens verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, kunnen de klacht voorleggen aan de regulerende instantie die, fungerend als geschillenbeslechtsinstantie, (...) een beslissing neemt.» [Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro un gestore di un sistema di trasmissione (...) per quanto concerne gli obblighi di quest'ultimo ai sensi della presente direttiva, può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di autorità per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione (...)].

Nel preambolo si legge ancora a questo riguardo:

«I regolatori dell'energia dovrebbero essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche (...). Ai regolatori dell'energia dovrebbero inoltre essere conferite le competenze per contribuire a garantire un servizio universale e pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, per la tutela dei clienti vulnerabili e per la piena efficacia delle misure per la tutela dei consumatori. (...)».

6. Motivazione della questione pregiudiziale

Tra le parti esiste disaccordo sull'interpretazione della nozione «qualsiasi parte che intenda sporgere un reclamo». Esse convengono sul fatto che detta espressione limita il gruppo degli aventi diritto a sporgere reclamo, ma non sulla corretta delimitazione di detto gruppo. Si tratta in particolare della questione se un reclamo possa essere presentato da una persona giuridica che [Or. 3] esercita un'impresa con (solo) un collegamento ad una rete regionale la cui erogazione di energia si blocca per un'interruzione di corrente sulla rete nazionale che alimenta detta rete regionale.

Il significato dell'articolo 37, paragrafo 11, della Terza direttiva sull'energia non è tanto chiaro da non poter dare adito a ragionevoli dubbi circa la sua interpretazione. In conseguenza della mancanza di chiarezza esistente circa detta interpretazione, il College, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è tenuto a chiedere una pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il College presenta pertanto la questione pregiudiziale di seguito formulata.

Il College ha preso atto della circostanza che il 14 settembre 2018 un giudice finlandese (il Korkein hallinto-oikeus) ha parimenti presentato una questione sull'interpretazione dell'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE. Detta causa, con il numero C-578/18, verte sulla posizione di un cliente domestico nella procedura di

controllo avviata dall'autorità di regolamentazione per effetto del contatto con tale cliente e sulla relazione tra il diritto di ricorso di detto cliente dinanzi a un giudice competente avverso la decisione dell'autorità di regolamentazione e la possibile qualità di parte del procedimento amministrativo dinanzi all'autorità di regolamentazione, basata sulla suddetta direttiva. La causa in parola riguarda l'articolo 37, paragrafo 17, della direttiva 2009/72/CE e il College presuppone che la risposta alle questioni del giudice finlandese non gli fornirà indicazioni sufficienti ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE nel caso di specie.

(omissis) [Or. 4]

Dispositivo

Il Collegio

- chiede alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

«Se l'articolo 37, paragrafo 11, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE, debba essere interpretato nel senso che detta disposizione conferisce il diritto di reclamo nei confronti del gestore della rete nazionale (gestore dei sistemi di trasmissione) anche a una parte, ove detta parte non sia collegata alla rete del gestore di rete nazionale di cui trattasi (gestore dei sistemi di trasmissione), ma sia collegata esclusivamente a una rete regionale (sistema di distribuzione) sulla quale il trasporto di energia si blocca a causa di un'interruzione sulla rete nazionale (sistema di trasmissione) che alimenta la rete regionale (sistema di distribuzione)».

(omissis)